



REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento, redatto e approvato dall'Assemblea dei consorziati del "Consorzio Export Nautico", regola i rapporti degli aderenti al Consorzio.

Art. 1 - Le aziende che entrano a far parte del Consorzio si impegnano a riprodurre sulla propria carta intestata, e a lato di ogni iscrizione relativa all'azienda stessa, anche il "Marchio collettivo del Consorzio", al fine di pubblicizzarne l'attività e dichiararne l'appartenenza.

Art. 2 - Le aziende che entrano a far parte del Consorzio sono tenute a regolarizzare la propria posizione con la sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile in misura non inferiore a $\left(\begin{matrix} \text{€ } 1291,14 \\ \text{€ } 2.500.000 \end{matrix} \right)$ e non superiore al 20% del fondo stesso da versare entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, ed a corrispondere la quota di iscrizione da determinarsi annualmente da parte dell'assemblea ordinaria.

Art. 3 - Solo ed esclusivamente dopo aver regolarizzato la posizione contributiva, l'Azienda consorziata avrà diritto di usufruire dei servizi del Consorzio.

Trascorso tale termine, se l'Azienda non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione, il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti previsti dallo Statuto.

Art. 4 - L'Ufficio del Consorzio potrà essere diretto da un Direttore che dovrà eseguire le deliberazioni degli

Organi del Consorzio e provvedere alla realizzazione delle attività promozionali previste dallo Statuto.

I componenti il Consiglio Direttivo ed i dipendenti del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio, relativamente alle informazioni riservate avute dai Consorziati.

Art. 5 - I consorziati si impegnano a non assumere personale dipendente dal Consorzio, se non trascorso un anno dalla cessazione del rapporto d'impiego, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - I soci possono richiedere al Consorzio prestazioni di servizi. Le spese relative a tali servizi saranno interamente addebitate al socio che ne ha fatto richiesta, il quale provvederà al pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'avviso di pagamento fatto dal Consorzio; dopo tale termine il Consiglio Direttivo può applicare una penale del 10% (dieci per cento) sull'importo dovuto; trascorsi altri 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo può applicare il disposto dell'art.9 dello Statuto e adire le vie legali contro il socio.

Art. 7 - Per la copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività consortile e la realizzazione del programma annuale, il Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni esercizio, presenterà all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione.

Art. 8 - Per le spese relative alla gestione del Consor-

zio, il Consiglio Direttivo si avvarrà dei contributi annuali versati dai consorziati, delle eventuali multe e delle percentuali di mora comminate dal Consiglio Direttivo ai soci non in regola con i pagamenti, dei contributi delle amministrazioni, enti ed imprese pubbliche e private, nonché di ogni altra entrata.

Per quanto concerne le spese promozionali, queste saranno ripartite, secondo quanto fissato dal Consiglio Direttivo, tra i consorziati proporzionalmente alla loro partecipazione alle singole iniziative.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo potrà prelevare tra i soci le quote in unica soluzione, oppure dilazionate, fissandone le scadenze.

Le quote si intendono versate dai soci a titolo di acconto e salvo conguaglio risultante dal rendiconto annuale.

Art. 10 - Per la gestione dell'attività consortile, il Consorzio si avvarrà di un conto corrente bancario ad esso intestato con firma depositata del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 11 - I delegati che parteciperanno ad una missione o ad una indagine di mercato dovranno presentare, al termine del viaggio, una relazione dettagliata.

Le aziende esportatrici invece dovranno presentare, al termine di ogni manifestazione fieristica, una relazione informativa riguardante i risultati conseguiti.

Art. 12 - Ogni azienda, all'atto della sua adesione al Con
sorzio, s'impegna all'assoluto rispetto delle norme che reg
olano la leale concorrenza, sia sotto il profilo qualita-
tivo che commerciale.

In ogni caso di violazione delle norme in parola, il Consi
glio Direttivo adotterà gli stessi provvedimenti previsti
dall'art.9 dello Statuto.

Art. 13 - Le aziende aderenti al Consorzio dovranno comunica
re a mezzo lettera raccomandata r.r. il proprio rappre-
sentante in seno al Consorzio, il quale dovrà essere in
possesso di poteri decisionali.

Art. 14 - Qualunque controversia che possa insorgere tra
il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra
loro, sarà deferita a giudizio di tre arbitri, di cui i
primi due eletti dalle parti in contestazione e il terzo,
che assume le funzioni di presidente, sarà eletto dai pri-
mi due e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribuna
nale di Ravenna.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notifi
cherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sotto-
porre agli arbitri, indicando l'arbitro di sua designazio-
ne; in ogni caso, di tale comunicazione dovrà essere inviata
ta copia al Consorzio. Nei venti giorni successivi, la con-
troparte ha il diritto di proporre altri quesiti e deve invi
are

dicare per iscritto l'arbitro di sua designazione. Ove manchi l'accordo sulla designazione del terzo arbitro, la parte più diligente può provocare la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Ravenna.

Il Collegio arbitrale ha funzioni di amichevole compositore, e avrà le più ampie facoltà d'istruttoria e d'indagine.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.